

STATUTO

AGAPE, COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR PIAZZA FERRUCCI
11

Numero REA: GR - 68552

Codice fiscale: 00817250533

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B - Raccolta n. 11.718=

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"AGAPE, cooperativa sociale"**.

Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumerà la denominazione di "AGAPE, cooperativa sociale ETS".

Alla cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali
- le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata
- il codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017;
- le leggi della Regione Toscana in materia di Cooperative Sociali e di Cooperative di Comunità.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad una delle associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria e di settore.

Articolo 2 - Sede

La cooperativa ha sede legale in Grosseto.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia che all'estero.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale; mentre è di competenza dell'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2030, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata, nonché procurare ai soci condizioni di lavoro favorevoli attraverso le quali realizzare:

1-) l'esercizio di attività socio-sanitarie e/o assistenziali tra le quali, a puro titolo esemplificativo: case di riposo e/o centri di assistenza a persone anziane autosufficienti e non; centri di accoglienza; servizi sociali orientati all'informazione ed alla consulenza al singolo e/o ai nuclei familiari; servizi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari; attività di assistenza domiciliare; centri e servizi di riabilitazione; centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e/o orientate al miglioramento della qualità della vita, anche attraverso la realizzazione di iniziative del tempo libero e del turismo sociale. Tutte queste attività e le altre comunque connesse o non comprese dalla limitazione esemplificativa potranno essere svolte direttamente e/o in convezione, oppure in appositi centri messi a disposizione da enti pubblici o privati;

2-) l'esercizio di attività educative tra le quali, a puro titolo esemplificativo:

attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola; attività educative o orientate alla diffusione della storia dalle tradizioni dei luoghi, dell'arte, del messaggio religioso, della cultura giuridica anche attraverso l'organizzazione di mostre, seminari, musei; attività di formazione per l'apprendistato in genere; attività educative per l'infanzia e per i giovani; attività di diffusione della cultura anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa dal libro all'internet o mezzi più aggiornati; organizzazione di corsi per i giovani ed adulti per il recupero e/o il conseguimento di competenze informatiche o di qualsiasi altro linguaggio di comunicazione finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro o, nel caso di adulti, finalizzate ad una completa integrazione sociale. Tutte queste attività e le altre comunque connesse o non comprese dalla limitazione esemplificativa potranno essere svolte direttamente e/o in convenzione, oppure in appositi centri messi a disposizione da enti pubblici o privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la cooperativa si ispirerà ai valori autentici del Cristianesimo e potrà:

1-) richiedere ed utilizzare le provenienze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione o da Enti ed Organismi pubblici e privati, nei limiti di cui alla delibera del CICR del 3 marzo 1994 e comunque nei limiti di cui alla vigente normativa;

2-) raccogliere conferimenti in denaro o prestiti da soci, predisponendo all'uopo apposito regolamento.

Soltanto in quanto strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà:

3-) assumere, per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo e partecipare alla loro attività anche prestando proprie fidejussioni; prestare fidejussioni ad altri organismi cooperativi, dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quello della cooperativa; collaborare con privati o amministrazioni pubbliche, enti religiosi;

4-) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, come ad esempio l'emissione di mutui passivi e la prestazione di garanzie.

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che siano maggiorenni di età e legalmente capaci d'agire e che abbiano interesse per le finalità della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono in ogni caso essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni

imprenditoriali.

Ogni socio non può possedere quote per un importo superiore al limite stabilito dalle leggi vigenti ed avrà diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte.

Articolo 6 - Domanda e delibera di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a.** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b.** i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, delle specifiche competenze possedute;
- c.** l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà, comunque, essere inferiore né superiore ai limiti di legge; l'impegno al versamento della quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo entro un mese dalla comunicazione della delibera di ammissione;
- d.** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e.** l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola conciliativa di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato.

La stessa diventerà operativa e sarà annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, chi ha proposto la domanda può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a.** al versamento, nei termini sopra indicati, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b.** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c.** a prestare, su richiesta dell'organo amministrativo, la propria opera per lo svolgimento di ogni attività conforme agli scopi statutari e all'oggetto

sociale, come sopra esposti.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione da parte della cooperativa della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata.

Articolo 8 - Diritti del socio

Ogni socio ha diritto:

- a. di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
- b. di utilizzare i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;
- c. di prendere visione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
- d. se non partecipa all'amministrazione, di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, secondo modalità da concordare con l'organo amministrativo, tali da non creare ostacolo al normale svolgimento delle attività sociali e da non danneggiare la società; di avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

I soci hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10- Recesso del socio

Il recesso, che non può essere parziale, è ammesso, oltre che nei casi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, anche nelle ipotesi previste dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a. la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. il non trovarsi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo, che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto concerne i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far

decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione del socio può aver luogo:

- a. per il mancato pagamento della quota sottoscritta o quando il socio si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- b. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico
- c. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d. per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa, ovvero per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata a favore di terzi esercenti attività in concorrenza con la cooperativa;
- e. per fallimento, interdizione o inabilitazione;
- f. negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci curata dall'organo amministrativo.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 12 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le decisioni adottate in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione dell'assemblea, con le modalità previste dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati procedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 - Diritti conseguenti al recesso a all'esclusione

I soci receduti o esclusi hanno diritto solo al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, eventualmente aumentato della rivalutazione del capitale e dei ristorni, ma con esclusione dell'eventuale sovrapprezzo versato.

La liquidazione della partecipazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione avviene previa richiesta scritta del socio receduto o escluso.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto

di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente aumentato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 c.c., commi 2 e 3.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare al socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al superiore articolo 6.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

In caso di diniego e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non è richiesto il rimborso sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti possono essere anche di beni in natura o di crediti;
- b. dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- c. dalla riserva da sovrapprezzo delle quote;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altra riserva costituita in conformità alla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola conciliativa di cui al presente statuto.

Articolo 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Tale relazione, oltre a quanto disposto dalle norme del codice civile, deve illustrare con attenzione i criteri seguiti nella gestione sociale e deve esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto agli scopi statuari enunciati.

La cooperativa si impegna a fornire annualmente agli enti pubblici con i quali ha stipulato convenzioni, e qualora costoro ne facciano richiesta, una relazione che, riassumendo le commesse conseguite, illustri le attività di integrazione svolte e ne descriva i vantaggi in termini economici e sociali anche tramite la presentazione del bilancio sociale.

Quest'ultimo deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:

- a. una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato, da distribuire ai soci, in misura non superiore al limite massimo previsto dalla legge per le cooperative sociali;
- e. un'eventuale quota ad un fondo di sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione aziendale. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 20 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche, evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, e, comunque, nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla erogazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una a entrambe le seguenti forme: erogazione diretta o aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

Articolo 21 - Organi sociali

Sono organi della società: l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato.

Articolo 22 - Convocazione e presidenza dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del

consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente, o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare il risultato delle votazioni.

La nomina del segretario, anche non socio, è fatta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti; tale nomina non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 23 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea:

- a. approva il bilancio e destina gli utili; approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b. approva la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- c. procede alla nomina dell'organo amministrativo; all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; alla nomina dei liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri;
- d. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- e. approva i regolamenti interni;
- f. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo;
- g. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h. delibera sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- i. delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- j. può provvedere, in relazione allo sviluppo delle attività sociali, alla nomina di un direttore, scelto anche fra non soci, al quale verrà affidata la direzione tecnica della cooperativa e/o delle singole attività sociali;
- k. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Può, inoltre, essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 24— Quorum costitutivi e deliberativi

Le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo oppure relative ai regolamenti che disciplinano i rapporti mutualistici, devono essere adottate

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma con esclusione dello scrutinio segreto.

Articolo 25 - Intervento - Voto - Rappresentanza

Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservare agli atti della società, soltanto da altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto.

Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

La delega può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la successiva convocazione; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire socio da chi sia espressamente indicato nella delega.

Articolo 26 — Organo amministrativo

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il presidente e il vice presidente.

Il consiglio, qualora lo ritenga necessario e nel rispetto dell'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del consiglio stesso, oppure ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono, comunque, essere delegati dal consiglio i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 27 - Convocazione e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

Il consiglio è convocato dal presidente, che fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 32 con un preavviso non inferiore a cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con almeno due giorni di preavviso. Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 28 — Compiti e poteri del consiglio di amministrazione

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 29 — Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 c.c.

Articolo 30 — Rappresentanza della società

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale e la firma sociale.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vice

presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o di impedimento del presidente.

Articolo 31 — Rimborsi e compensi

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Agli amministratori spetta, comunque, il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 32 — Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto saranno effettuate ad uno dei recapiti comunicati con qualsiasi mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione.

Articolo 33 — ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza

mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 34 - Clausola conciliativa

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione avanti ad un Ente abilitato ai sensi di legge, scelto dalla parte istante, purché operante nel territorio del Registro Imprese ove è iscritta la società, secondo la procedura prevista dall'Ente scelto, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n.5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo concordato per iscritto tra le parti.

Articolo 35 - Scioglimento - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della società, l'assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità degli stessi, le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 36 - Regolamenti interni

L'organo amministrativo può predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni, al fine di meglio disciplinare i rapporti tra la società e i soci, nonché lo svolgimento dell'attività mutualistica.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 37 - Principi di mutualità, riserve devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to: Desiderio Gianfelici

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio

16 di 16